

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMMARTINO, PACINI, SANTONASTASO, SANTI e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1975

Modificazioni ed integrazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra di prima categoria

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge contiene una modifica al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355, che concerne la formazione dei contingenti e l'esodo degli ex combattenti ed assimilati.

La modifica dà facoltà ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alla prima categoria di pensione di poter richiedere una data diversa da quella prestabilita dal rispettivo contingente per il collocamento a riposo, allo scopo di poter far raggiungere loro — entro i limiti fissati dalle norme o dai regolamenti — una maggiore anzianità contributiva ai fini della pensione di vecchiaia.

Con il disegno di legge si vuol rendere giustizia ad una particolare categoria di invalidi di guerra che, pur affetta da infermità che comportano una riduzione della capacità lavorativa del cento per cento, a causa del noto, esiguo ammontare della pensione di guerra, è stata costretta a dover cercare una

qualsiasi occupazione, anche in età avanzata, per sopperire ad elementari necessità di vita. Molti appartenenti a tale categoria, pur avendo rinunciato all'aliquota del trenta per cento prevista dalla legge n. 355 a favore degli invalidi di guerra ed optato, di conseguenza, per il contingente normale, alla data prestabilita per il collocamento a riposo — nonostante l'aumento di servizio previsto dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 — non raggiungono una congrua anzianità di servizio, per cui la pensione verrebbe ad essere liquidata su livelli veramente minimi. La legge dunque, che è informata allo spirito di rendere un concreto beneficio, si traduce, invece, in danno grave.

La modifica, com'è evidente, non comporta oneri a carico dell'erario, poichè la maggiore anzianità contributiva verrebbe maturata con lavoro effettivamente prestato da parte dei richiedenti.

Per queste considerazioni, ci onoriamo sottoporre al vostro consenso il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I mutilati ed invalidi di guerra di prima categoria, che ne facciano espressa richiesta, possono essere tratti in servizio, entro i limiti di anzianità e di età stabiliti dalle norme o regolamenti, anche dopo l'esodo del contingente di appartenenza fissati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.